

## NEWSLETTER 4/2016

### LE POLIZZE *LINKED* NEL PANORAMA DEL *PRIVATE INSURANCE*

Il contratto di assicurazione sulla vita può configurarsi in forma tradizionale ovvero di strumento con contenuto finanziario prevalente.

Nella sua forma tradizionale l'assicuratore si obbliga a pagare ai beneficiari un capitale (o una rendita) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (in questo caso la morte dell'assicurato). Tali polizze di rado prevedono la possibilità di riscatti parziali durante la vita dell'assicurato.

La forma di strumento prevalentemente finanziario, invece, si estrinseca nelle polizze *linked* (*unit* o *index*), che rappresentano oramai lo strumento principale utilizzato nell'ambito del *private insurance*.

E' la stessa etimologia della parola che ci fa comprendere come questa tipologia di polizza sia direttamente collegata ("linked") all'andamento di determinati strumenti finanziari.

Per l'effetto il valore della polizza varia in funzione del fondo di investimento ovvero dell'indice azionario od obbligazionario di riferimento.

In particolare le prestazioni delle polizze *unit* sono espressione del valore delle quote di un fondo di investimento, esterno o interno alla stessa impresa di assicurazione, mentre quelle delle *index* sono funzione dell'andamento di indici di riferimento (es.: indici di borsa, indici azionari settoriali, titoli azionari o portafogli di titoli azionari, tassi di cambio, etc.).

Detti strumenti prevalentemente finanziari si configurano, tuttavia, sempre come assicurazione sulla vita e rientrano nel cosiddetto Ramo III.

Lo schema contrattuale tipico di questo strumento prevede i seguenti soggetti:

- **Contraente:** soggetto che sottoscrive il contratto assicurativo e che versa i premi. Tale soggetto ha sempre la facoltà di riscattare la polizza, finchè non si verifica l'evento assicurato.
- **Assicurato:** persona sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere con il contraente ovvero con un soggetto terzo.
- **Beneficiario:** persona indicata dal contraente come destinataria delle somme assicurate. Tale indicazione può avvenire alla stipula o successivamente, con una dichiarazione o con un testamento. Allo stesso modo la designazione del beneficiario è revocabile, con la particolarità che la revoca non può esser fatta dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' qualora il beneficiario, al verificarsi dell'evento, abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921 c.c.). Nelle soluzioni più evolute tale figura può coincidere anche con un *trust*.
- **Compagnia di assicurazione:** il soggetto qualificato che emette la polizza.
- **Eventuali intermediari assicurativi/bancari:** (agenti, *broker*, SIM, banche).



Per quanto riguarda le peculiarità di natura civilistica e fiscale preme evidenziare come, a condizione che si tratti di prodotti realmente assicurativi e non meramente finanziari, le polizze *linked* possano garantire l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle stesse, nonché l'esclusione dall'asse ereditario.

In merito appare opportuno evidenziare come sia fondamentale verificare che le polizze scelte abbiano una sufficiente componente demografica; ciò significa che in caso di avveramento della condizione assicurata l'impresa di assicurazione si debba impegnare a corrispondere un capitale o una rendita di importo significativamente superiore alla somma dei premi versati.

In linea generale, sotto un profilo fiscale, la polizza vita è strutturata in 3 fasi contrattuali diverse.

La prima si concretizza nel versamento del premio. Tale passaggio è fiscalmente irrilevante per i beneficiari e non comporta alcun onere in capo al contraente che, invece, potrà usufruire di una detrazione per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (purchè quest'ultima sia superiore al 5%).

La seconda, relativa alla fase di maturazione, ove la polizza può aumentare di valore in ragione dei rendimenti generati. Anche questa fase è fiscalmente irrilevante poiché i redditi prodotti sono tassati unicamente al momento dell'incasso del capitale che avviene alla scadenza naturale del contratto oppure a seguito di riscatto parziale.

La liquidazione del capitale (terza fase) può verificarsi a favore dei beneficiari *mortis causa* ovvero a favore del contraente, anche mediante riscatti parziali durante la vita della polizza.

Orbene, considerando che le polizze vita tradizionali solitamente prevedono la liquidazione del capitale ai beneficiari in seguito al decesso dell'assicurato (liquidazione *mortis causa*) appare opportuno evidenziare il duplice vantaggio fiscale di cui questi potranno fruire:

- le somme spettanti *iure proprio* agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto, ai sensi dell'articolo 1920 del Codice civile, non concorrono a formare l'attivo ereditario, così come espressamente previsto dall'articolo 12, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 346/1990 e sono dunque esenti da imposta sulle successioni e donazioni; inoltre
- i capitali percepiti *mortis causa* in dipendenza da contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF unicamente per la parte derivante da somme a copertura del rischio demografico, mentre la frazione espressione della componente finanziaria sarà, invece, tassata con imposta sostitutiva attualmente al 26%.

## **ARTE COME ASSET CLASS**

Il mercato dell'arte rappresenta una ghiotta opportunità per chi voglia diversificare i propri investimenti e, pertanto, configura a tutti gli effetti una *asset class* alternativa.

Il mercato dell'arte è, però, una realtà molto complessa e specialistica e, pertanto, è consigliabile farsi assistere da professionisti con specifiche competenze sia nel mondo dell'arte che nel diritto e nella fiscalità ad esso collegato.

L'investimento nel settore dell'arte può essere effettuato direttamente o attraverso strumenti finanziari che a loro volta investano in questo settore (es. fondi comuni d'investimento).

L'acquisto diretto di opere d'arte, oltre a generare un ritorno estetico, è molto apprezzato in quanto percepito come un investimento in un bene rifugio capace di generare rendimenti, quantomeno, in grado da assicurare la protezione dall'inflazione ed, a determinate condizioni, capace di garantire una fiscalità di particolare favore.

Alternativamente, l'investimento attraverso strumenti finanziari *ad hoc* permette, da un lato, la possibilità di allocare risorse potenzialmente più limitate rispetto all'acquisto diretto e, dall'altro lato, di ottenere una maggiore diversificazione del portafoglio, permettendo di investire più facilmente in diverse opere d'arte.

Inoltre, considerando che sarà il gestore del fondo a valutare i possibili acquisti, all'investitore non è richiesta una competenza specifica in materia di arte.

## **UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO**

A partire dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76/2016 (Legge Cirinnà), con cui è stata istituita l'unione civile tra persone dello stesso sesso ed è stata regolata la disciplina della convivenza di fatto.

L'unione civile viene riconosciuta come specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. e viene equiparata, quasi a tutti gli effetti, al matrimonio. Difatti, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa unione civile, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, etc., si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso. Unica deroga a tale disposizione sono le norme del codice civile che sono state singolarmente ed espressamente modificate dalla stessa legge Cirinnà.

Per l'effetto, alle parti dell'unione civile spettano tutti i diritti e le garanzie previste dal nostro Ordinamento in favore dei coniugi in ambito successorio (successione legittima, quota di riserva, collazione, pensione di reversibilità), nonché le agevolazioni fiscali (che attualmente prevedono una franchigia di un milione di euro ed aliquota al 4%).

Diversamente è stata affrontata la tematica della convivenza di fatto, volta a regolare soprattutto i rapporti personali e patrimoniali tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio o da unione civile.

Per questa categoria non sono state apportate modifiche in ambito successorio e pertanto i conviventi non avranno alcun diritto sull'eredità del proprio partner, né potranno usufruire di agevolazioni fiscali, quali l'applicazione di una franchigia o di un'aliquota minore rispetto a quella massima fino ad oggi applicabile nel caso di specie.

# LOCONTE & PARTNERS

Studio Legale e Tributario

Member of  **ASLA**  
Associazione Studi Legali Assistenti

[www.loconteandpartners.it](http://www.loconteandpartners.it)



Solutions Capital Management Sim S.p.a

Via Maurizio Gonzaga, 3

20123 Milano (MI) – Italy

Phone: +39 02 00633300

Fax: + 39 02 006333099

Email: [area\\_commerciale@scmsim.it](mailto:area_commerciale@scmsim.it)

Web: [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)